



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

<i>Dott. Gianmichele Marcelli</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. Pier Giorgio Palestini</i>	<i>Consigliere relatore</i>
<i>Dott. Cesare Marziali</i>	<i>Consigliere</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di opposizione a decreto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero iscritta al n. **232/2026** R.G. vertente

tra

Parte_1 con sede in Piobbico (PU), Via Santa Maria snc (C.F. e P.IVA **P.IVA_1**),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Sbrizzi e
Andrea Benvenuti del Foro di Pordenone,

– *opponente* –

e

Controparte_1 **CP_2** con sede in n. 13, Strada Ovest,
Villaggio Xinhua, Honglu, Città di Fuqing, Provincia del Fujian (Repubblica Popolare Cinese), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Yida Wang del Foro
di Roma,

– *opposta* –

Conclusioni delle parti: come da memorie atti.

Fatto e diritto

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., dall'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza.

2. Con ricorso depositato in data 19.12.2025 (R.G. 876/2025 V.G.) la società **CP_1** [...]

Controparte_3 chiedeva alla Corte d'Appello di Ancona il riconoscimento e la

dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 839 c.p.c., del lodo arbitrale emesso in data 12.08.2025 dalla Commissione Arbitrale per il Commercio Economico e Internazionale della Cina (CIETAC), nell'ambito del procedimento (del 2025) *C.F._1* n. 1997 con il quale *Parte_1* era stata condannata alla restituzione della somma di euro 167.130,32 a titolo di saldo prezzo oltre interessi e spese legali ed arbitrali.

Con decreto n. 22/2026 del 03.02.2026 il Presidente della Seconda Sezione Civile di questa Corte dichiarava l'efficacia esecutiva del predetto lodo.

Il decreto veniva notificato a *Parte_1* unitamente all'atto di precetto in data 05.02.2026.

3. Con atto di citazione in opposizione ex art. 840 c.p.c., ritualmente notificato, *Parte_1* impugnava il decreto n. 22/2026 chiedendone la revoca e il conseguente rifiuto del riconoscimento del lodo CIETAC deducendo:

- l'invalidità e/o inesistenza della convenzione arbitrale in ragione delle evidenti anomalie del documento contrattuale ("Purchase Order" HD220409) prodotto da *CP_1* a fondamento del procedimento arbitrale;
- la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per difetto di regolare convocazione nel procedimento arbitrale.

Chiedeva altresì la condanna di *CP_1* al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva *CP_1* contestando tutti i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.

4. L'opposizione è fondata con riferimento ad entrambi i motivi dedotti e va accolta con conseguente revoca del decreto n. 22/2026 e rifiuto del riconoscimento del lodo CIETAC del 12.08.2025.

5. E' fondato il primo motivo di opposizione con cui è dedotto il difetto di prova di un valido accordo compromissorio (art. 840, co. 3, n. 1, c.p.c.).

6. Il riconoscimento di un lodo arbitrale straniero presuppone, ai sensi dell'art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con L. n. 62/1968) e dell'art. 839, co. 2, c.p.c., che la parte istante produca un valido accordo compromissorio scritto rispondente ai requisiti dell'art. II della medesima Convenzione. L'onere di tale dimostrazione grava sulla parte che chiede il riconoscimento (e dunque nel presente giudizio la *CP_1*) e non sulla parte che lo contesta.

Inoltre il giudice dell'opposizione ex art. 840 c.p.c. conserva piena autonomia di sindacato sull'esistenza e validità della convenzione arbitrale, senza essere vincolato dalla decisione degli arbitri né da quella dei giudici dello Stato della sede.

7. **CP_1** ha fondato la propria domanda di riconoscimento su un documento denominato "Purchase Order" n. HD220409, datato 2022-4-12, recante in calce la clausola arbitrale CIETAC. L'esame diretto del documento, versato in atti quale doc. 4 di parte opponente, rivela una serie convergente di carenze che, considerate nel loro insieme, impediscono di ritenere raggiunta la prova di un valido patto compromissorio scritto.

8. Innanzitutto deve rilevarsi come il documento si autoqualifichi, fin dal titolo, come *Purchase Order* (ordine di acquisto) ossia atto strutturalmente unilaterale promanante dal buyer **CP_1**, recante la clausola arbitrale tra le proprie condizioni standard nella sezione *Term and Condition*. Trattandosi di una proposta dell'acquirente la sua efficacia vincolante ai fini della pattuizione arbitrale presuppone necessariamente l'accettazione scritta e consapevole del venditore.

La clausola compromissoria (in quanto atto che incide sulla rinuncia alla giurisdizione statale) richiede forma scritta *ad substantiam* e la manifestazione inequivoca del consenso ad essa relativo.

9. Inoltre dall'esame del documento emerge che :

- il lato Buyer (**CP_1**) è del tutto privo di sottoscrizione sicché il documento non reca neppure la firma della parte che intende farlo valere;
- il lato Vendor (Proparq) reca una firma manoscritta illeggibile sulla quale è sovrapposto il timbro della società in modo da rendere impossibile l'identificazione del sottoscrittore; in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di ricondurre la firma a un soggetto identificato (e in particolare di verificare se il sottoscrittore fosse il legale rappresentante di **Pt_1** ovvero un soggetto munito degli specifici poteri necessari a stipulare una clausola derogatoria della giurisdizione) il documento non integra quella manifestazione scritta, certa e riferibile con certezza al soggetto legittimato che l'art. II della Convenzione di New York richiede *ad substantiam* ai fini della valida stipulazione della clausola compromissoria;

10. Infine **CP_1** deduce che la sottoscrizione proverrebbe dal sig. **Per_1** (o **Parte_2**), qualificato distributore esclusivo di **Pt_1** per il territorio cinese.

Tale deduzione è tuttavia inidonea a sanare il difetto rilevato.

La qualità di distributore attribuisce al suo titolare il diritto di rivendere i prodotti del preponente in un dato territorio ma non lo costituisce procuratore della parte preponente per la conclusione di contratti in nome di quest'ultimo e tanto meno gli conferisce il potere di vincolare il preponente a una clausola di deroga alla giurisdizione in favore di un arbitrato estero.

Tale potere (che implica la grave abdicazione dei diritti processuali del preponente) richiede un conferimento specifico che **CP_1** non ha prodotto in questo giudizio.

11. A conferma dell'inidoneità del documento concorrono peraltro le seguenti incongruenze:

- il documento reca la data del 12.04.2022 tuttavia tale data è incompatibile con la sequenza documentale del rapporto commerciale; infatti i pagamenti effettuati da **CP_1** risalgono al febbraio 2022 (doc. 16 di parte opponente) e le fatture emesse da **Pt_1** sono datate fine marzo e inizio aprile 2022 (doc. 17 di parte opponente) sicché il rapporto era già in avanzata fase di esecuzione prima della pretesa formalizzazione contrattuale recante la clausola arbitrale; tale incongruenza rende scarsamente plausibile che le parti abbiano inteso formalizzare in quella data un accordo comprensivo di clausola derogatoria della giurisdizione stipulando un contratto successivo all'avvio delle forniture e ai relativi pagamenti;
- è evidente la difformità rispetto alla prassi contrattuale documentata di **Pt_1** le cui condizioni generali prevedono quale foro competente il Tribunale di Urbino e non contemplano clausole arbitrali in favore di autorità straniera.

12. La sinottica ed unitaria valutazione dei richiamati elementi (struttura unilaterale del documento, difetto di sottoscrizione leggibile e riferibile al legale rappresentante di **Pt_1**, assenza di titolo di rappresentanza in capo al preteso sottoscrittore, incongruenza cronologica con la sequenza documentale del rapporto e difformità rispetto alla prassi contrattuale di **Pt_1**) conduce a ritenere che **CP_1** non abbia assolto l'onere su di essa gravante di dimostrare l'esistenza di un valido accordo compromissorio scritto ai sensi dell'art. II della Convenzione di New York.

Difettando il consenso delle parti a devolvere la controversia agli arbitri la convenzione arbitrale deve ritenersi invalida con conseguente ricorrenza del motivo ostativo al riconoscimento previsto dall'art. 840, co. 3, n. 1, c.p.c.

In definitiva il primo motivo di opposizione è fondato e va accolto.

13.E' poi fondato anche il secondo motivo di opposizione con cui è dedotto il difetto (di prova) del rispetto del contraddittorio nel procedimento arbitrale (art. 840, co. 3, n. 2, c.p.c.).

14. L'art. V, co. 1, lett. b), della Convenzione di New York (attuato sul piano interno dall'art. 840, co. 3, n. 2, c.p.c.) consente di rifiutare il riconoscimento di un lodo straniero quando la parte contro cui esso è invocato non sia stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale ovvero si sia trovata nell'impossibilità di far valere le proprie difese.

La garanzia così assicurata attua, nel contesto del procedimento arbitrale transnazionale, il principio del contraddittorio quale presupposto indefettibile della validità del provvedimento decisorio.

15. Nel caso in esame non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di **Pt_1** nel procedimento arbitrale svoltosi dinanzi alla CIETAC.

Risulta dagli atti (ed è circostanza non contestata neppure dalla stessa **CP_1** che la rappresenta nella propria comparsa di risposta) che una delle notifiche dirette a **Pt_1** nel corso del procedimento arbitrale è stata restituita al mittente con la dicitura "Company Moved" / "Trasferimento dell'azienda", senza che il difetto di consegna risulti successivamente sanato con modalità documentalmente verificabili.

Della regolarizzazione che **CP_1** afferma essere stata effettuata mediante atto notarile (cosiddetta sesta notifica) non è stata prodotta in questo giudizio documentazione idonea a comprovarne il perfezionamento e l'idoneità comunicativa.

In assenza di tale prova non può ritenersi dimostrato che **Pt_1** sia stata posta nelle condizioni di conoscere tempestivamente lo svolgimento del procedimento arbitrale e di esercitare il proprio diritto di difesa.

La mancata partecipazione al procedimento arbitrale (che **Pt_1** imputa appunto al difetto di regolare convocazione e successive comunicazioni) ha impedito all'odierna opponente di svolgere le proprie difese ivi comprese le contestazioni relative al documento contrattuale e alla clausola compromissoria.

16. La lesione così verificatasi non è di ordine meramente formale ma ha inciso sull'effettività stessa della tutela difensiva ed ha privato **Pt_1** della possibilità concreta di contraddire le domande e le prove offerte dalla controparte nel procedimento arbitrale.

Ricorre pertanto il motivo ostativo al riconoscimento previsto dall'art. 840, co. 3, n. 2, c.p.c., in relazione all'art. V, co. 1, lett. b), della Convenzione di New York.

In definitiva anche il secondo motivo di opposizione è fondato e va accolto.

17. I due motivi accolti operano su piani distinti e autonomi:

- il primo attiene all'esistenza stessa della competenza arbitrale, priva (nella fattispecie) del titolo costitutivo e cioè di un valido accordo compromissorio;
- il secondo attiene alla regolarità del procedimento in cui si manifesta un evidente vizio (di prova) della corretta instaurazione del contraddittorio che ha gravemente pregiudicato il diritto di difesa generando una insanabile nullità.

Ciascuno delle nullità è di per sé sufficiente a fondare il rifiuto del riconoscimento.

La loro convergenza rafforza la fondatezza dell'opposizione che va dunque accolta revocando la dichiarazione di esecutività.

18. La domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente va invece rigettata.

Il Collegio non ritiene che sussistano gli estremi della mala fede o della colpa grave in capo a **CP_1**.

La decisione di accoglimento dell'opposizione si fonda sul difetto di prova di un valido accordo compromissorio e sul difetto di prova della regolare instaurazione del contraddittorio e non comporta, in questa sede, alcun accertamento di falsità materiale del documento prodotto, accertamento che esula dalla cognizione del presente giudizio.

In tale contesto la condotta processuale di **CP_1**, pur complessivamente soccombente, non integra di per sé il presupposto dell'abuso del processo richiesto dall'art. 96 c.p.c.

19. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di **CP_1** e sono poste a suo carico.

La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri per i procedimenti in camera di consiglio, sullo scaglione di valore corrispondente al valore del lodo (euro 167.130,32 — scaglione "da euro 52.001,00 a euro 260.000,00").

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 (a) revoca il decreto n. 22/2026 emesso in data 03.02.2026 dal Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona (R.G. 876/2025 V.G.) , (b) respinge la domanda intesa al riconoscimento dell'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale emesso in data 12.08.2025 dalla Commissione Arbitrale per il Commercio Economico e Internazionale della Cina (CIETAC) nel procedimento (2025) C.F._1 n. 1997;

2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

3. condanna Controparte_4 alla rifusione, in favore di Pt_1 [...] delle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15%, C.A.P. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Pier Giorgio Palestini